

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, NOÈ, SALERNO, ACCILI, TIRIOLO, DAL CANTON Maria Pia, PALA, AZIMONTI, POZZAR, NICCOLI, ALESSANDRINI, MAZZOLI, BURTULO, BALDINI e CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1974

Modifica ed integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, recanti disposizioni in materia di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, è stata modificata ed integrata con la legge 11 novembre 1971, n. 1046. Quest'ultima ha risolto le controversie sorte in passato soprattutto per quanto riguarda la sfera di applicazione del contributo di cui all'articolo 24 della legge n. 179 impedendo così il già delineatosi dissesto finanziario della Cassa. La predetta legge n. 1046 ha inoltre gettato una prima base per il miglioramento delle prestazioni, fino ad oggi del tutto irrisorie, in favore degli iscritti sia mediante l'aumento del contributo individuale da lire 48.000 a lire 144.000 annue e sia mediante il contributo sul valore dell'opera dall'1 al 2 per mille.

Infatti dall'attuale limite pensionistico massimo di lire 600.000 annue, il Comitato Nazionale dei delegati nella seduta del 1° dicembre 1973 ha deliberato:

a) che la pensione di vecchiaia, con decorrenza 1° gennaio 1974, sia fissata in lire 1.300.000 annue ripartito in 13 mensilità;

b) che con pari decorrenza sono raddoppiate le pensioni in godimento;

c) che la spesa occorrente per l'anno 1974 prevista in lire 7.300.000.000 venga inclusa nel bilancio preventivo 1974.

La deliberazione purtroppo non ha potuto avere a tutt'oggi pratica applicazione perchè in conseguenza di essa e della precedente legge 11 novembre 1971, n. 1046, ha dovuto essere modificato il nuovo regolamento di attuazione già approvato dalla Cassa e che attualmente segue l'iter amministrativo onde ottenere la definitiva approvazione con decreto del Presidente della Repubblica.

Tuttavia nonostante la ristrutturazione della Cassa realizzata con la legge 11 novembre 1971, n. 1046 e quindi la possibilità di veder approvato l'assegno pensionistico in lire 100 mila mensili rimane viva la più che legittima aspirazione degli interessati di veder raggugliato l'importo dell'assegno a quello da tempo percepito da altre categorie professionali (ad esempio avvocati, ragionieri e dottori commercialisti) e cioè elevato a lire 150.000 al 65° anno e a lire 200.000 al 70° anno.

Altrettanto aperti sono alcuni problemi inerenti alla funzionalità dell'amministrazione della Cassa che si trova condizionata da alcune norme restrittive della legge istitutiva

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e relativo regolamento che ne inceppano e ritardano la sua normale attività.

I proponenti del presente disegno di legge tendono a garantire:

1) anzitutto il reperimento di fondi destinati al successivo miglioramento di minimi di pensione agli iscritti alla Cassa in quanto il maggiore introito verificatosi nel 1973, in conseguenza dell'applicazione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è stato e sarà in prosieguo totalmente assorbito (salvo la riserva tecnica generale) dall'aumento pensionistico proposto dal Comitato nazionale dei delegati come dianzi accennato. Pertanto onde perseguire l'obiettivo del proposto miglioramento vengono formulate precise proposte:

a) aumento del contributo individuale da lire 144.000 annue a lire 240.000 fatta eccezione per i giovani professionisti i quali corrisponderanno per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa la somma attualmente prevista;

b) assoggettamento a contribuzione di prestazioni professionali non comprese nella precedente normativa come ad esempio piani regolatori generali, piani intercomunali, piani territoriali, piani paesistici, eccetera, prevedendo per alcuni un contributo in relazione alla superficie investita dallo studio tecnico e in altri casi invece in relazione al numero degli abitanti;

c) assoggettamento a contributo di tutti i collaudi espletati da ingegneri ed architetti, iscritti alla Cassa, mediante un importo in relazione al costo dell'opera;

d) assoggettamento a contributo di tutti gli atti redatti e firmati dagli iscritti alla Cassa nell'esercizio della loro attività professionale e precisamente, perizie, arbitrati, certificati, eccetera e ciò mediante la istituzione di marche (denominate marche Leonardo) da applicarsi sui relativi atti.

2) Secondariamente è stato ritenuto indispensabile prevedere la facoltà alla Cassa di istituire un servizio ispettivo con il precipuo scopo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge onde evitare, quanto ancora oggi si verifica in mancanza di idonei strumenti normativi, l'evasione contributiva.

3) I proponenti hanno poi ritenuto indispensabile di provvedere alla modifica del-

l'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente la composizione del Comitato nazionale dei delegati e le modalità di elezione dello stesso.

Con gli emendamenti proposti viene eliminata la differenza tra gli iscritti ingegneri e gli iscritti architetti che devono avere entrambi i medesimi diritti e i medesimi doveri nei confronti della Cassa. Si elimina un elettorato distinto ed i candidati possono appartenere all'una o all'altra categoria.

Per ogni provincia si avrà quindi un delegato ingegnere o architetto per cui il numero totale dei delegati componenti il Comitato nazionale sarà pari al numero delle province (94 contro gli attuali 115).

Con l'emendamento proposto si disciplinerà infine il sistema di votazione, genericamente assimilato nel testo attuale a quello in vigore per gli Ordini professionali, ma, in pratica, di impossibile applicazione in particolare per quanto riguarda la convocazione in assemblea degli iscritti, le sedi di votazione, la validità delle adunanze, gli appelli nominativi, i ballottaggi, la proclamazione, eccetera.

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stato portato da nove a undici per eliminare un grave errore del testo attuale allorchè sancisce un Consiglio minoritario rispetto alla Giunta. Infatti: un ricorso esaminato dalla Giunta viene riesaminato dal Consiglio, la maggioranza dei membri del quale si è già espressa in prima istanza in sede di Giunta.

4) Infine il presente disegno di legge intende venire incontro alle legittime richieste dei professionisti-pensionati e quindi assicurare ad essi l'assistenza sanitaria gratuita, già obbligatoriamente prevista per gli iscritti, al pari di quanto è oggi praticato in ogni settore da tutte le altre casse similari.

I proponenti confidano che il Senato vorrà approvare questo disegno di legge che dà modo di garantire una pensione dignitosa alla categoria degli ingegneri ed architetti attraverso nuove fonti di entrate e l'applicazione di rigorose sanzioni per gli evasori: mantenendo sempre pienamente viva l'opera di controllo e vigilanza del Ministero competente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è modificato come segue:

” Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura di lire 240.000 annue.

Il contributo di cui al precedente comma è ridotto a lire 144.000 annue per gli ingegneri ed architetti durante il primo quinquennio di iscrizione alla Cassa, e comunque non oltre il 30° anno di età.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali ” ».

## Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, sono aggiunti i commi seguenti:

« Il contributo è del pari dovuto, con la riduzione di cui al comma precedente:

a) per ogni collaudo eseguito da un ingegnere o architetto ed è commisurato all'importo netto del costo delle opere collaudate od al costo dell'oggetto del collaudo. Nel certificato del collaudo dovranno essere riportati gli estremi dei versamenti effettuati a favore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti dal richiedente la prestazione;

b) per le prestazioni professionali relative alla direzione dei lavori di opere di architettura e ingegneria civile, idraulica, trasporti, navale, aeronautica, industriale ed altre specializzazioni, a cura di ingegneri ed architetti non compresi tra quelli di cui al nuovo testo del penultimo comma, lettera

a), del presente articolo. Tale contributo è commisurato all'importo netto del costo delle opere e non è dovuto qualora sia stato già corrisposto, ai sensi del primo e secondo comma.

All'atto amministrativo che autorizza la destinazione dell'opera all'uso per il quale è stata eseguita, dovrà essere allegato il certificato di allibramento comprovante il versamento del contributo dovuto alla Cassa ».

#### Art. 3.

La lettera a) del penultimo comma dell'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è così modificata:

« a) per i progetti ed elaborati tecnici redatti, in adempimento di un rapporto di lavoro, da ingegneri ed architetti alle dipendenze dei datori di lavoro intestatari degli atti amministrativi di cui al primo comma del presente articolo, i quali provvedono alla realizzazione degli impianti, delle costruzioni o delle opere cui si riferiscono i progetti e gli elaborati stessi; ».

#### Art. 4.

Dopo l'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 5-bis. — Per le prestazioni professionali che sono comunque di competenza di ingegneri ed architetti, relative ai piani territoriali, piani intercomunali, piani paesistici ed ogni altro strumento urbanistico di carattere generale, è dovuto alla Cassa un contributo che non potrà essere superiore a lire 200 per ettaro di territorio compreso nel piano.

Per le prestazioni professionali relative ai piani regolatori generali, programmi di fabbricazione, piani particolareggiati esecutivi di iniziativa pubblica o privata, il contributo di cui al precedente comma è dovuto per abitante insediato o da insediare. Per le prestazioni professionali relative ai piani di sviluppo industriale, il contributo predetto è dovuto per addetto insediabile o per posto di lavoro.

Agli atti amministrativi che adottano o approvano gli elaborati relativi ai piani di

cui ai commi precedenti, dovranno essere allegati i certificati di allibramento comprovanti il versamento del contributo dovuto alla Cassa.

Le misure dei contributi in questione saranno stabilite ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il limite stabilito nel primo comma del presente articolo.

*Art. 5-ter.* — Ai fini di cui al successivo articolo sono istituite marche denominate "Leonardo": tali marche saranno emesse nei valori di lire 3.000 e di lire 100.

Quando se ne presenti l'opportunità, il valore di dette marche potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Comitato nazionale dei delegati, di cui al nuovo testo dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e 1 della presente legge.

La Cassa provvede ad organizzare a sue spese l'emissione delle marche e la relativa vendita anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modifiche.

La misura dell'aggio da corrispondersi a uffici e persone aventi l'incarico del prelevamento, custodia e vendita delle marche è fissato in ragione del 3 per cento.

Agli effetti delle leggi penali le marche "Leonardo" sono equiparate ai valori di bollo, esse devono essere applicate a cura dei richiedenti sugli atti specificati nel successivo articolo 5-*quater* e annullate con timbro o firma a inchiostro indelebile.

Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nel presente articolo si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modifiche.

Il contributo recuperato e la corrispondente penale vanno a beneficio della Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

*Art. 5-*quater*.* — Per gli atti redatti da ingegneri ed architetti in relazione a perizie giudiziarie, civili e penali d'ufficio e di parte, perizie stragiudiziali giurate, lodi arbitrali (rituali ed amichevoli), perizie di qualsiasi

genere da presentare ad uffici pubblici che comportino la firma di un ingegnere o architetto, si applica una marca Leonardo da lire 3.000 sul primo foglio e da lire 100 su ciascun foglio successivo.

*Art. 5-quinquies.* — Il titolare del provvedimento amministrativo di cui ai precedenti articoli 5 e 5-bis che non provvede al versamento del contributo dovuto ovvero provveda in misura inferiore:

a) è tenuto al pagamento del contributo o della parte di contributo non versata;

b) è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma della precedente lettera a).

*Art. 5-sexies.* — La Cassa è autorizzata ad istituire un Servizio di ispezione con propri funzionari o con personale esterno, per vigilare sull'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater. La natura del contratto per il personale esterno sarà stabilita dal regolamento di attuazione.

Chiunque si rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari o degli agenti di cui al comma precedente o di fornire loro i dati ed i documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge o li dia scientemente errati o incompleti è punito con una ammenda da lire 25.000 a lire 500.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al bilancio della Cassa.

Il pubblico ufficiale tenuto ad accertare l'avvenuto pagamento del contributo, al quale subordinare il rilascio dell'atto amministrativo, ai sensi dei precedenti articoli, che non provvede a tale obbligo è punito con una ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore, prima della apertura del dibattimento del giudizio penale di primo grado, potrà presentare domanda di oblazione alla Giunta esecutiva della Cassa, la quale determina la somma da pagare entro i limiti minimo e massimo che saranno stabiliti dal regolamento di attuazione.

I proventi pecuniari derivanti dalle infrazioni di cui al presente articolo saranno devoluti al bilancio della Cassa ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 5-ter, aggiunto alla legge 4 marzo 1958, n. 179, dell'articolo 13 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è inserito il seguente articolo:

« Art. 5-quater. — L'assistenza sanitaria è estesa gratuitamente ai titolari di pensione a carico della Cassa, che non ne fruiscono obbligatoriamente per altro titolo. L'onere relativo è a carico della gestione per l'assistenza malattia ».

Art. 6.

La misura della pensione base di vecchiaia è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del Comitato nazionale dei delegati di cui al nuovo testo dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e 11 della presente legge, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa.

Art. 7.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previdenziale già liquidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, in favore dei professionisti che durante il periodo di iscrizione alla Cassa siano stati soggetti ad altra forma previdenziale obbligatoria, è nuovamente determinato in misura corrispondente ai versamenti individuali effettuati, secondo l'aliquota che verrà stabilita dal regolamento di attuazione.

Nella stessa misura sono determinati i trattamenti previsti dall'articolo 6, comma secondo, della legge 11 novembre 1971, numero 1046.

Art. 8.

Nell'ambito della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è istituita una speciale gestione

denominata Fondo assistenza: essa è destinata alla concessione di erogazioni straordinarie in favore degli iscritti e pensionati che vengono a trovarsi in condizioni di particolare bisogno. Il Fondo è alimentato:

1) con il 50 per cento dei proventi netti delle penalità previste dal precedente articolo 4;

2) da somme annualmente stanziata in bilancio, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa, entro i limiti dell'1 per cento delle entrate complessive per i contributi di cui agli articoli 23 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179.

Le modalità per le erogazioni di cui al precedente comma verranno stabilite dal regolamento di attuazione.

#### Art. 9.

L'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, numero 179, è così modificato:

« Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

da un rappresentante, iscritto alla Cassa ed eletto a maggioranza di voti dagli iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna Provincia, per ogni Provincia che non supera complessivamente i 500 iscritti.

da due rappresentanti, iscritti alla Cassa ed eletti a maggioranza di voti dagli iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna Provincia, per ogni Provincia che supera complessivamente i 500 iscritti.

I membri del Comitato nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per le modalità di elezione dei delegati valgono le seguenti norme:

a) le operazioni di voto per il rinnovo dei membri del Comitato nazionale saranno indette dalla Cassa entro i sessanta giorni che precedono la scadenza, fissando gli orari e le date di votazione per ciascuna Provincia;

b) il seggio sarà costituito presso un notaio all'uopo incaricato dalla Cassa e sarà presieduto da un presidente nominato dalla Cassa;



c) la Cassa provvederà a trasmettere in tempo utile ai singoli presidenti dei seggi, presso le rispettive sedi di votazione, il ruolo dei professionisti ammessi ad esercitare il diritto di voto ed il necessario quantitativo di schede di votazione vidimate con timbro a secco;

d) agli iscritti, la Cassa provvederà a dare comunicazione delle operazioni di voto con avviso spedito per raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

I seggi elettorali saranno così composti:

per un numero di elettori fino a 500: Presidente e due scrutatori;

per un numero di elettori da 501 a 1.000: Presidente e tre scrutatori;

per un numero di elettori oltre i 1.000: Presidente e quattro scrutatori.

Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto.

Il diritto di voto non può essere esercitato per delega;

e) per la validità della elezione del delegato è necessario che i voti siano non meno di un quarto degli aventi diritto al voto;

f) il presidente, al termine delle operazioni di voto, procederà immediatamente e pubblicamente allo scrutinio e ne proclamerà il risultato redigendone verbale e ne darà comunicazione telegrafica alla Cassa;

g) in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione alla Cassa, e in caso di parità di iscrizione, il maggiore di età;

h) contro il risultato dell'elezione, ciascun iscritto nel ruolo dei votanti può proporre ricorso al Consiglio di amministrazione della Cassa entro dieci giorni dalla proclamazione;

i) qualora per insufficienza del numero legale o per qualsiasi altro motivo il delegato non venga eletto, le votazioni saranno ripetute alla data che verrà stabilita dalla Cassa.

Il Comitato nazionale dei delegati in funzione all'entrata in vigore della presente legge resta in carica sino alla scadenza del

termine previsto dal secondo comma del presente articolo ».

Art. 10.

L'articolo 11 della legge 4 marzo 1958, numero 179, è così modificato:

« Il Consiglio di amministrazione è composto di undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando la richiedano almeno quattro membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed, in caso di parità, prevale il voto del presidente ».

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, il regolamento di attuazione della Cassa sarà modificato in relazione a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.